

Allegato sub. Lett. B)



COMUNE DI MIRA
Città d'Arte
Città Metropolitana di Venezia

Settore Servizi al Cittadino – Servizi Sociali

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ACCESSO
ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

In Mira, nella Residenza Comunale,

TRA

Il Comune di Mira, con sede in PIAZZA IX MARTIRI 3 Cap. 30034, nella persona del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino del Comune di Mira (c.f. 00368570271) Dott.ssa **NICOLETTA SIMONATO** che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta, e in esecuzione al Decreto del Sindaco n. 124 del 22/12/2015, concernente l'individuazione ed il conferimento dell'incarico dirigenziale;

E

I Centri di Assistenza Fiscale (CAF) di seguito elencati:

1) _____ p. IVA _____ iscrizione all'albo n° _____ **nella persona del proprio R.L. Sig.** _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____ e residente a _____ in via _____;

2) _____ p. IVA _____ iscrizione all'albo n° _____ **nella persona del proprio R.L. Sig.** _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____ e residente a _____ in via _____;

3) _____ p. IVA _____ iscrizione all'albo n° _____ **nella persona del proprio R.L. Sig.** _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____ e residente a _____ in via _____;

4) _____ p. IVA _____ iscrizione all'albo n° _____ **nella persona del proprio R.L. Sig.** _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____ e residente a _____ in via _____;

5) _____ p. IVA _____ iscrizione all'albo n° _____ **nella persona del proprio R.L. Sig.** _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____ e residente a _____ in via _____;

6) _____ p. IVA _____ iscrizione all'albo n° _____ **nella persona del proprio R.L. Sig.** _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____ e residente a _____ in via _____;

PREMESSO

- che il D. LGS. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i. ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata e che la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D. Lgs. 9 luglio 1998 n. 241 e s.m.i., o direttamente all'Amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- che con successivo D.P.C.M. del 05/12/2013, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, sono stati definiti ulteriori criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni, ovvero servizi sociali o assistenziali, in forma agevolata;
- che i Comuni ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma 4 del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i., al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale;
- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (indicatore della situazione economica) e dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);
- che in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Ritenuto opportuno definire tra il Comune di Mira e i CAF aventi sedi operative esistenti sul medesimo ambito territoriale una forma di collaborazione che consenta parità di accesso agli utenti richiedenti prestazioni sociali agevolate di competenza dei Comuni, nonché procedure di elaborazione di istruttorie amministrative correlate alle stesse istanze;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 131 del 01/09/2016 con la quale l'Amministrazione ha espresso l'atto di indirizzo all'esternalizzazione ai centri di assistenza fiscale delle procedure del bonus energia elettrica e gas, assegno al nucleo familiare e di maternità attestazione ISEE modificata per contributo di impegnativa di cura domiciliare, per la durata di anni tre;

Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale n. 859 del 14/12/2016 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse e relativa bozza di convenzione;

Ritenuto, al fine di garantire efficacia ed economicità all'azione amministrativa, di individuare quale requisito che i CAF devono possedere al fine dell'accreditamento e della stipula della presente convenzione, che essi siano firmatari della convenzione con INPS ai fini della ricezione della dichiarazione sostitutiva unica, trasmissione per via telematica dei dati ivi contenuti all'INPS e rilascio conseguente dell'attestazione ISEE del nucleo familiare;

Preso atto:

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio;
- che il medesimo decreto ha inoltre stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;

- che l'art. 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'art. 1, comma 375, della legge 266/05;
- che con delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 117/06/08/2008 è stata introdotta una nuova componente tariffaria A, denominata AS, destinata alla copertura degli oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte degli utenti domestici economicamente disagiati e/o in gravi condizioni di salute, dettando altresì disposizioni specifiche miranti a favorire l'effettivo e rapido avvio informativo centralizzato necessario per la gestione ordinata e unitaria dei rapporti tra i Comuni, rappresentati dall'ANCI e le imprese distributrici, soggetti individuati dall'Autorità stessa;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185:
 - ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale a far data 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
 - ha stabilito che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che è stato attivato a cura dell'ANCI un sistema di acquisizione telematica delle richieste di accesso alle agevolazioni sulle tariffe elettriche, denominato SGATE, attraverso il quale il Comune, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, possono inoltrare al sistema delle Aziende erogatrici le richieste di beneficio;
- il protocollo d'Intesa ANCI-Consulta Nazionale dei CAF, il quale ha stabilito che per l'istruttoria delle pratiche "Bonus tariffa sociale" l'importo da erogare ai CAF affidatari del Servizio deve essere erogata la somma di € 2,50 oltre IVA come per legge per ogni pratica;
- La Legge 448 del 23/12/1998 artt. 65 e 66, e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito due interventi di contrasto alla povertà e sostegno alla maternità denominati "Assegno per il nucleo familiare" e "Assegno di maternità" quest'ultimo disciplinato anche dall'art. 74 del D. LGS 151/2001;
- La D.G.R. 1047 del 04/08/2015 che ha stabilito una differente modalità di calcolo dell'ISEE ai fini della concessione del contributo di "Impegnativa di cura domiciliare" per gli utenti che superano la soglia di accesso al contributo; tale attestazione, che non rientra tra le attività svolte dai Centri di assistenza fiscale nell'ambito della convenzione con l'INPS, viene assicurata dal Comune;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto della convenzione

L'oggetto della presente convenzione è la definizione della collaborazione tra il Comune di Mira e i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) per la gestione delle sotto specificate attività, fermo restando la possibilità di integrare il sotto riportato elenco sulla base di successivi e appositi atti, in accordo tra le parti, anche in applicazione di nuove normative:

- a) bonus energia elettrica e gas;
- b) assegno al nucleo familiare e di maternità;
- c) attestazione ISEE modificata per contributo di impegnativa di cura domiciliare;

ART. 2 – Documentazione da produrre da parte del CAF prima del convenzionamento

I CAF, prima della stipula della presente convenzione, dovranno fornire al Comune, oltre alla documentazione di legge, la seguente documentazione:

- a) Copia dell'autorizzazione all'attività di assistenza fiscale;
- b) Estremi della convenzione stipulata con l'INPS per la gestione delle DSU e certificazioni ISEE;
- c) Atto di delega del proprio CAF nazionale di riferimento alla sottoscrizione della convenzione per la gestione delle pratiche di bonus energia e gas;

- d) Estremi di iscrizione al competente Registro;
- e) Estremi di iscrizione all'Albo dei CAF tenuto presso l'Agenzia delle Entrate;
- f) Dichiarazione di non sussistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- g) Gli estremi fiscali e le coordinate relative al conto corrente dedicato su cui il Comune provvederà ad effettuare il pagamento degli oneri dovuti;
- h) Tutti i dati necessari al Comune per richiedere il Documento Unico per la Regolarità Contributiva (DURC);
- i) indicazione del Responsabile che funge da referente per i rapporti con il Comune (oltre a telefono, fax, mail);
- j) Indicazione delle eventuali Società convenzionate alle quali il CAF abbia affidato lo svolgimento delle attività;
- k) Indicazione della sede operativa presente sul territorio comunale: indirizzo, numeri telefonici ed orari e giorni di apertura al pubblico;
- l) Copia dell'eventuale procura speciale necessaria per la sottoscrizione della presente convenzione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante del singolo CAF;
- m) Polizza assicurativa stipulata dal CAF per eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi oggetto della presente convenzione.

Durante il periodo di validità della presente convenzione ogni variazione dei dati trasmessi ai sensi del presente comma dovrà essere comunicata al Comune tempestivamente e comunque non oltre 30 gg. dalla variazione.

ART. 3 – Compiti del CAF

I CAF sottoscrittori della presente convenzione s'impegnano a svolgere le seguenti attività per conto del Comune di Mira :

A) Bonus tariffa sociale (Bonus Energia e Gas)

- a) dare assistenza ai cittadini per la corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica prevista per il rilascio dell'attestazione della situazione economica ISEE necessaria per l'accesso al bonus;
- b) trasmettere telematicamente la DSU al sistema informativo INPS e rilasciare all'utente copia della certificazione attestante la situazione economica ISEE. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non risulti necessario modificarla rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- d) Informare il cittadino sulle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e che potranno essere effettuati controlli, anche a campione, volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato;
- e) Verificare i requisiti necessari per l'accesso da parte dei cittadini al bonus energia e gas di cui agli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Interministeriale del 28/12/2007;
- f) Verificare della correttezza del codice fiscale del dichiarante/richiedente;
- g) dare assistenza ai richiedenti nella compilazione di tutta la modulistica necessaria alla richiesta di accesso alla compensazione del bonus energia e gas presenti sul sito www.sgate.anci.it ;
- h) Rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda per l'accesso al "bonus" suddetto;
- i) Caricare e trasmettere i dati dei moduli di richiesta dei cittadini alla piattaforma Sgate/Anci secondo le modalità predefinite;
- j) Rilasciare all'utente l'attestazione dell'esito della richiesta di accesso al "bonus" richiesto;
- k) Quant'altro occorrente per la corretta e completa gestione della procedura di concessione dei "bonus";
- l) Trasmettere al Comune per via telematica (PEC) degli elenchi, in formato elettronico, dei soggetti beneficiari dei "Bonus luce e gas" con cadenza trimestrale;

- m) Conservare i dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico in formato cartaceo ed elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte del Comune.
- n) Conservare i dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico in formato cartaceo ed elettronico, per anni 5 dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche;

B) Assegni al nucleo e di maternità

- a) Dare assistenza ai cittadini per la corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica prevista per il rilascio dell'attestazione della situazione economica ISEE necessaria per l'accesso all'assegno;
- b) Trasmettere telematicamente la DSU al sistema informativo INPS e rilascio all'utente della copia della certificazione attestante la situazione economica ISEE. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non risulti necessario modificarla rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- c) Informare il cittadino sulle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e che potranno essere effettuati controlli, anche a campione, volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato;
- d) Verificare la presenza dei requisiti necessari all'accesso da parte dei cittadini richiedenti l'assegno sulla base della normativa vigente anche verificando eventuali aggiornamenti di normativa e prassi (es. FAQ del sito INPS);
- e) Determinare l'eventuale diritto spettante all'assegno;
- f) Verificare la corrispondenza dei dati anagrafici con il codice fiscale e corrispondenza del codice IBAN su cui effettuare l'accredito con le generalità del beneficiario;
- g) Verificare il titolo del documento di soggiorno, se trattasi di extra-comunitari;
- h) Dare assistenza ai richiedenti nella compilazione di tutta la modulistica necessaria alla richiesta di accesso all'assegno;
- i) Rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda per l'accesso all'assegno suddetto;
- j) Trasmettere al Comune di Mira le domande corredate da valido documento di riconoscimento e documento di soggiorno per i cittadini extra-comunitari (carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE di lungo periodo) e gli elenchi dei richiedenti gli assegni al nucleo e di maternità ai fini dell'autorizzazione alla concessione degli stessi entro 15 gg. dal ricevimento della domanda. Tutta la documentazione verrà trasmessa, in formato elettronico, per via telematica (PEC);
- k) Inviare all'utente la comunicazione relativa all'esito dell'istanza presentata;
- l) Trasmettere telematicamente all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, le domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- m) Conservare tutta la documentazione, per anni 5, sia in forma cartacea che informatica, che a richiesta dovrà essere messa a disposizione del Comune;

C) Attestazione ISEE modificata

- a) Dare assistenza ai cittadini per la corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica prevista per il rilascio dell'attestazione della situazione economica ISEE necessaria per l'accesso al contributo;
- b) Trasmettere telematicamente la DSU al sistema informativo INPS e rilasciare all'utente copia della certificazione attestante la situazione economica ISEE. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non risulti necessario modificarla rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- c) Informare il cittadino sulle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e che potranno essere effettuati controlli, anche a campione, volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato;

- d) Verificare la presenza dei requisiti necessari all'accesso da parte dei cittadini sulla base delle regole stabilite dalla D.G.R. 1047 del 04/08/2015 e dal Decreto n. 300 del 21/10/2015 nonché dalle modalità operative previste per l'attuazione della D.G.R.1047 ;
- e) Rilasciare l'attestazione ISEE modificata agli aventi diritto approvata dalla D.G.R. 1047/2015;
- f) Trasmettere al Comune per via telematica (PEC) con cadenza trimestrale gli elenchi dei soggetti che hanno fatto richiesta di assistenza al CAF al fine di ottenere l'attestazione ISEE modificata;
- g) Conservare tutta la documentazione, per anni 5, sia in forma cartacea che informatica, che a richiesta dovrà essere messa a disposizione del Comune.

ART. 4 – Obblighi e responsabilità del CAF

Ogni CAF per espletamento dei servizi di cui al precedente punto si avvarrà di proprio personale adeguatamente formato. Dovrà inoltre garantire una sede operativa nel Comune di Mira con una apertura di almeno 2 giorni settimanali, la custodia e la segretezza dei dati ai sensi della normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003), comunicare al Comune il nominativo del referente con il quale saranno tenuti i necessari contatti a svolgere per conto del Comune di Mira le seguenti attività

Essi dovranno stipulare apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni cagionati agli utenti provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione manlevando il Comune di Mira da qualsiasi responsabilità.

I CAF saranno responsabili della corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione firmata dal richiedente e i dati imputati nel sistema informatizzato nonché del diritto spettante alla corresponsione del bonus richiesto.

I CAF dovranno mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

I CAF sono responsabili del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

I CAF, nel ricevere l'istanza, rende noto agli interessati che i dati, nel rispetto del succitato D. Lgs., vengono acquisiti e trasmessi al Comune per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.

ART. 5 - Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

- a) Diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;
- b) Informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio nonché degli eventuali aggiornamenti ricevuti dai CAF;
- c) Adottare i necessari provvedimenti per l'accoglimento della domanda (assegna al nucleo o di maternità) nonché la revoca dei benefici indebitamente ricevuti; l'Ente comunicherà al CAF i dati relativi al provvedimento adottato per il successivo inoltro della comunicazione di cui all'art 3 lett. B) punto k);
- d) Abilitare i CAF per l'invio dei dati alle piattaforme messe a disposizione da SGATE, INPS e PROMETEO.

ART. 6 – Strumentazione informatica

I CAF predispongono un archivio informatico che consenta lo svolgimento delle funzioni delegate con la presente convenzione e ne garantisce l'accesso al Comune per le verifiche del caso.

I CAF dovranno utilizzare le procedure informatiche secondo la normativa vigente.

La trasmissione telematica al Comune dei dati e della documentazione da parte dei CAF dovrà avvenire secondo gli standard predefiniti in accordo con il servizio informatico del Comune stesso.

ART. 7 - Compensi

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Per le attività previste dalla presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere per i servizi oggetto il corrispettivo di seguito specificato:

- a) € 2,50 oltre IVA di legge per ogni pratica trasmessa e formalmente corretta nonché acquisita dalla piattaforma SGATE;
- b) € 7,50 oltre IVA di legge per ogni pratica trasmessa e formalmente corretta nonché acquisita dalla piattaforma INPS;
- c) € 2,50 oltre IVA di legge per ogni pratica trasmessa e formalmente corretta nonché acquisita dalla piattaforma PROMETEO;

Qualora emergesse che il richiedente ha presentato a diversi CAF un'identica istanza, il Comune prevede il compenso solo al CAF che ha inviato per primo l'istanza stessa.

Il compenso sarà corrisposto previa emissione di regolare fattura, che dovrà riportare gli estremi della presente convenzione e numero di CIG attribuito, da inviarsi con cadenza semestrale determinato in base al numero di pratiche completamente acquisite di cui il CAF trasmetterà apposito elenco al *Comune* e previa verifica della regolarità contributiva a mezzo DURC.

Il pagamento avverrà entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 8 - Durata

La presente convenzione di durata triennale decorre dal momento della sottoscrizione e potrà essere rinnovata previa adozione di provvedimento espresso.

E' fatta salva la facoltà di disdetta anticipata di uno dei due contraenti a mezzo raccomandata o posta certificata (PEC) entro tre mesi dalla scadenza.

ART. 9 – Controlli

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle attività svolte dal CAF mediante propri funzionari preventivamente designati e comunicati.

In caso di inadempimenti da parte dei Caf il Comune si riserva la facoltà di applicare delle penali, da minimo di € 30,00 ad un massimo di € 500,00. Esse saranno proporzionate all'entità del danno fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore.

Il Comune si riserva di recedere dalla convenzione nel caso siano accertate, previo contraddittorio, gravi inadempienze del CAF, rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione.

Il presente provvedimento decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione.

ART. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

I CAF assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

I CAF devono comunicare al Comune (nella persona del responsabile dell'esecuzione del contratto) gli estremi identificativi del c/c o dei c/c dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e trasmettere ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

E' prevista la risoluzione della presente convenzione nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa su citata e in particolare quando le transazioni

